

Determinazione n. 695 del 15.06.2020

OGGETTO: ART. 20 L. R. 7 APRILE 2014, N. 10 E S.M.I. – DINIEGO ALLA ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO E.R.P. OCCUPATO SENZA TITOLO, SITO IN VIALE OMISSIS, N. OMISSIS, NEI CONFRONTI DEL SIG. R. M..

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 è stata approvata la “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
- il secondo ed il terzo comma dell’art. 20 della suddetta legge, modificati dall’art. 2 della L. R. n. 50 del 05.12.2014, dispongono, in deroga al divieto di occupazione abusiva di cui al primo comma, la regolarizzazione, a seguito di presentazione di istanza, del rapporto locativo e la conseguente assegnazione, da parte del Comune, dell’alloggio occupato senza titolo, previa istruttoria dell’ente gestore, relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e dei servizi sociali dello stesso comune, limitatamente all’accertamento del requisito di cui alla lettera b), del citato art. 20, comma 3;
- con deliberazione n. 1863 del 30.11.2016 la Giunta Regionale, a modifica della deliberazione n. 990/2015, al fine di consentire alle amministrazioni comunali di operare in totale chiarezza, individuava i criteri applicativi del richiamato art. 20, comma 3, della L. R. n. 10/2014, necessari per procedere alla regolarizzazione delle occupazioni senza titolo;

Vista la richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo presentata in data 04.07.2019 (prot. com.le n. 25329) dal sig. R. M., nato a omissis il omissis, occupante senza titolo l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a Manfredonia, in viale omissis, n. omissis, interno omissis, lotto omissis, in precedenza assegnato alla sig.ra D. C. M. G., nata a omissis il omissis;

Atteso che:

- la suddetta istanza veniva trasmessa, con nota n. 32274 del 26.08.2019, all’ARCA Capitanata di Foggia, al fine di verificare, per quanto di competenza, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3, lett. a), c) e d) dell’art. 20 della L. R. n. 10/2014 e s.m.i., in premessa descritti;
- in ordine al possesso del requisito temporale di cui alla lett. a) del suddetto comma 3 (*occupazione dell’alloggio da almeno tre anni prima della data di entrata in vigore della normativa in questione*), l’interessato, anagraficamente residente in via omissis, n. omissis, dichiarava di occupare l’alloggio e.r.p. di viale omissis, n. omissis, dal mese di febbraio 2010, trasmettendo, allo scopo, apposite dichiarazioni sottoscritte da altri soggetti terzi;

Rilevato che:

- con nota n. 18971 del 14.10.2019, integrata con nota n. 21508 del 15.11.2019, l’Arca Capitanata comunicava che dalla documentazione agli atti della stessa Agenzia emergeva una richiesta di voltura del contratto di locazione, a seguito del decesso dell’assegnataria D. C. M. G., avanzata in data 15.05.2017 dal sig. R. M., nella quale non risultava inserito come componente del nucleo familiare il sig. R. M.; inoltre, a seguito di comunicazione circa i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza di voltura, il legale del sig. R. M. presentava, in data 18.08.2017, una memoria scritta con cui dichiarava che nell’alloggio vivevano l’assegnataria e lo stesso R. M., per cui da nulla si rilevava la presenza nell’abitazione del sig. R. M., nella quale, a tutt’oggi, non ha la residenza anagrafica;

- per i motivi suesposti l'Arca Capitanata riferiva che il richiedente non era in possesso del requisito temporale previsto dal citato art. 20, comma 3, della L. R. n. 10/2014, ai fini della regolarizzazione del rapporto locativo;

Vista la nota n. 45613 del 22.11.2019, consegnata all'interessato in data 26.11.2019, con la quale questo Comune ha provveduto a comunicare al sig. R. M. l'avvio del procedimento amministrativo di mancato accoglimento della sua istanza di regolarizzazione dell'occupazione del summenzionato alloggio e.r.p., in assenza delle condizioni per l'assegnazione di cui al richiamato art. 20 della L. R. 10/2014 e s.m.i., indicando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

Viste le osservazioni presentate in data 06.12.2019 ed acquisite al protocollo comunale in pari data al n. 48035, con cui il sig. R. M. ha ribadito quanto riportato nell'istanza di regolarizzazione e nelle dichiarazioni testimoniali alla stessa allegate, ovvero che il trasferimento del proprio nucleo familiare nell'abitazione di viale omissis, n. omissis, avvenuto di fatto nel mese di febbraio 2010, era dettato dalla necessità di prestare assistenza continua alla madre D. C. M. G. ed al fratello R. M., entrambi invalidi totali con impossibilità alla deambulazione, giusta documentazione allegata, in seguito deceduti;

Atteso che con nota pec del 29.01.2020, prot. n. 3985, questo Comune ha provveduto a trasmettere all'Arca Capitanata, per le determinazioni di competenza, le suesposte deduzioni presentate dall'interessato, sospendendo, conseguentemente, il procedimento amministrativo;

Vista la nota di riscontro n. 4973/20 del 03.03.2020, acquisita al prot. comunale in data 04.03.2020 al n. 9630, con la quale Arca Capitanata ha comunicato che le ulteriori deduzioni prodotte dal sig. R. M. non rilevano elementi aggiuntivi favorevoli alla regolarizzazione del rapporto locativo, trattandosi di mera reiterazione delle argomentazioni già espresse e dall'Arca non accolte, ed ha ribadito in toto quanto già comunicato con le precedenti note n. 18971/2019 e n. 21508/2019 circa il mancato possesso del requisito temporale previsto dall'art. 20, comma 3, della L. R. n. 10/2014;

Preso atto della istruttoria svolta dall'Arca Capitanata con esito negativo;

Riscontrata la mancanza del requisito di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), della L. R. n.10/2014, occorrente ai fini della regolarizzazione dell'occupazione senza titolo dell'alloggio e.r.p.;

Ritenuto, conseguentemente, necessario concludere il procedimento avviato ed emettere provvedimento di diniego alla richiesta di regolarizzazione dell'occupazione senza titolo dell'alloggio e.r.p. ubicato a Manfredonia, in viale omissis, n. omissis, interno omissis, presentata dal sig. R. M.;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014;

Vista la Legge Regionale n. 50 del 05.12.2014;

Viste le deliberazioni di G. R. n. 990/2015 e n. 1863/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 3 del 08.01.2020 di approvazione del PEG per l'esercizio provvisorio 2020;

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. 10 del 25.03.2020 con il quale sono stati affidati incarichi ai dirigenti di ruolo e al Segretario Generale, a modifica ed integrazione dei decreti nn. 1/2019, 5/2019, 5/2020 e 6/2020;

Visto il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i., giusta delibera di G. C. n. 234 del 06.05.2009, n. 171 del 19.05.2010 e n. 110 del 28.04.2011;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

1) Disporre il diniego alla regolarizzazione del rapporto locativo relativo all'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Manfredonia, viale omissis, n. omissis, interno omissis (lotto omissis), occupato senza titolo dal sig. R. M., nato a omissis il omissis, non ricorrendo le condizioni per l'assegnazione di cui all'art. 20 della L. R. 10/2014 e s.m.i.;

2) Notificare il presente provvedimento al sig. R. M. e trasmetterlo all'ARCA Capitanata di Foggia, per gli adempimenti di competenza;

3) Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa da parte di questo Ente né ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

4) Avverso il presente provvedimento l'interessato potrà proporre ricorso al TAR Puglia nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;

5) Rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sig. Palumbo Matteo – Ufficio Casa;

6) Dare atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche dai quali è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute dell'interessato ovvero di disagio economico-sociale;

7) Dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

8) Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013;

9) Di attestare ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa sulla presente determinazione;

10) La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg. 15 consecutivi.

IL CAPO U.O.C.
f.to Matteo PALUMBO

IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI
f.to dott. Matteo OGNISSANTI